

*OGGETTO*

### **DIRITTO ANNUALE 2020 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.**

*AGGIORNAMENTO*

**24 GIUGNO 2020**

*RIFERIMENTI NORMATIVI*

ART. 8 L. 29.12.1993 N. 580; ART. 18 L. 29.12.1993 N. 580; ART. 9, CO. 2, punto a), DPR 7.12.1995 N. 581; D.LGS. 9.7.1997 N. 241; ART. 1 DPR 14.12.1999 N. 558; ART. 17 L. 23.12.99 N. 488; ART.44, L. 12.12.2002 N. 273; Circolare MISE del 29.12.2014 n. 227775; art 28 c. 1 D.L. 24.6.2014 n. 90 conv. con modif. nella L. 11 agosto 2014 n. 114; Circolare MISE del 22.12.2015 n. 0279880; Circolare MISE del 15.11.2016 n. 359584, D. MISE 2.3.2018; Nota 21.12.2018 n. 0432856 MISE; D. MISE 12.3.2020

*ALLEGATI*

*CLASSIFICAZIONE*

DI  
CCIAA  
DIRITTO ANNUALE

*CODICE CLASSIFICAZIONE*

30  
010  
100

*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE N. 43/17- DIRITTO ANNUALE 2017 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.  
CIRCOLARE N. 44/18 - DIRITTO ANNUALE 2018 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.  
CIRCOLARE N. 52/19- DIRITTO ANNUALE 2019 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.

*REFERENTE STUDIO*

**Dott. Gaetano FARRUGGIO**

*BRIEFING*

Il diritto annuale CCIAA dovuto per il 2020 da società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e da soggetti iscritti esclusivamente al REA, rimane invariato rispetto a quello versato per il 2019. Resta quindi confermata la riduzione nella misura del 50% in applicazione dell'art. 28 comma 1 DL 24.6.2014 n. 90 (conv. in L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi.

In merito alla determinazione del diritto dovuto vanno considerate anche le maggiorazioni eventualmente deliberate dalle singole Camere di Commercio.

Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Pertanto, il versamento deve essere effettuato entro il 30.6 o il 31.7.2020 con la maggiorazione dello 0,40%.

### ***SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO E SOGGETTI ESONERATI***

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale alla C.C.I.A.A.:

- imprese individuali;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società tra Avvocati (D. Lgs. 96/2001);
- imprese artigiane annotate nella sezione speciale;
- società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.);
- società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.);
- società cooperative;
- società consortili;
- consorzi con attività esterna;
- gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
- società di mutua assicurazione;
- società estere con sede secondaria o unità locali in Italia;
- enti pubblici economici che svolgono un'attività principale di tipo commerciale;
- aziende e consorzi di enti locali;
- soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non è l'attività esclusiva o prevalente);
- imprese in amministrazione straordinaria *"almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa"*;
- imprese poste in liquidazione volontaria;
- imprese in concordato preventivo o amministrazione controllata;
- imprese rese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Sono escluse dal pagamento del diritto alla C.C.I.A.A.:

- ❖ le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2019 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- ❖ le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2019 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2020;
- ❖ le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2019 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2020;
- ❖ le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'art. 2545-septiesdecies c.c.) nell'anno 2019;
- ❖ le Start-up innovative che abbiano mantenuto i requisiti per la qualifica di start up innovativa e che risultino iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese da un periodo non superiore ai quattro anni.

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 57/2020

PAGINA

3/9

### **MISURA DEL DIRITTO ANNUALE 2020**

Alla luce delle misure introdotte dall'art 28 comma 1 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014 n. 114, il quale aveva previsto una riduzione del 50% a decorrere dall'anno 2017, gli importi dovuti dalle imprese per l'anno 2020 sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti per l'anno precedente.

Per l'anno 2020 risultano infatti confermate le misure del diritto annuale dovute per l'anno 2019, come evidenziate nella nota del 21.12.2018 n. 0432856 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Di seguito pertanto si riporta uno schema riepilogativo del diritto annuale determinato in misura fissa o in misura percentuale sulla base del fatturato IRAP conseguito nel 2019:

DIRITTO CCIAA	SOGGETTI
MISURA FISSA	<ul style="list-style-type: none"><li>• imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati);</li><li>• imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese;</li><li>• Società semplici agricole;</li><li>• Società semplici non agricole;</li><li>• Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</li><li>• i soggetti iscritti esclusivamente al REA (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)</li></ul>
PERCENTUALE SU FATTURATO IRAP 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• società tra avvocati iscritte nella sezione speciale</li><li>• società agricole e non agricole</li><li>• le società Cooperative e i consorzi;</li><li>• le società di persone (S.n.c. – S.a.s.)</li><li>• le società di capitali (S.r.l. – S.p.A. – S.a.p.a.)</li></ul>

Gli importi dovuti per il 2020 sono differenziati a seconda che il soggetto:

- ➔ risulti all'1.1.2020 già iscritto al Registro delle Imprese;
- ➔ si iscriva al Registro delle Imprese nel corso dell'esercizio 2020;

⇒ SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLA DATA DELL' 1.1.2020

Per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese all'1.1.2020 il diritto annuale 2020, è determinato in misura differenziata.

#### **MISURA FISSA**

Per le imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale e ordinaria e i soggetti annotati esclusivamente al REA, il diritto annuale è dovuto in misura fissa, pari a:

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 57/2020

PAGINA

4/9

SOGGETTI	IMPORTO SEDE PRINCIPALE	IMPORTO UNITA' LOCALE
Impresa individuale iscritte nella sezione speciale (piccolo imprenditore, artigiano, coltivatore diretto e imprenditore agricolo)	€ 44	€ 8,80
Imprese con ragione di società semplice agricola	€ 50	€ 10
Società semplici non agricole	€ 100	€ 20
Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria	€ 100	€ 20
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	€ 100	€ 20
Soggetti iscritti esclusivamente al REA	€ 15	-
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		€ 55

Si precisa che gli importi su elencati sono già ridotti del 50% in conformità di quanto previsto, per l'anno 2020, dal decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015 e successivamente specificato dal MISE nella nota 21.12.2018 n 0432856.

### MISURA PERCENTUALE

Il diritto annuale è dovuto in percentuale sulla base del fatturato IRAP conseguito nel 2019,, in particolare si applicano le seguenti aliquote differenziate per scaglioni.

SCAGLIONI DI FATTURATO IRAP 2018		Misure fisse/aliquote
Fino a	Oltre	
€ 0	€ 100.000	€ 200 (fisso)
€ 100.000	€ 250.000	€ 200 + 0,015%
€ 250.000	€ 500.000	€ 222,50 + 0,013%
€ 500.000	€ 1.000.000	€ 255 + 0,010%
€ 1.000.000	€ 10.000.000	€ 305 + 0,009%
€ 10.000.000	€ 35.000.000	€ 1.115 + 0,005%
€ 35.000.000	€ 50.000.000	€ 2.365 + 0,003%
oltre 50.000.000		€ 2.815 + 0,001% (fino a un massimo di € 40.000)

Si rammenta che gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati prima alla seconda cifra decimale e poi all'unità di euro.

Il fatturato IRAP è desumibile dalla dichiarazione IRAP 2020 relativa al 2019, corrisponde alla somma di quanto esposto nei righi seguenti:

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 57/2020

PAGINA

5/9

SOGGETTI	FATTURATO IRAP 2019
	QUADRO - SEZIONE - RIGHI DICHIARAZ. IRAP 2020
Società di capitali e società tra avvocati	Quadro IC - Sezione I – Righi IC1 + IC5
Società di persone comprese le società agricole e non agricole	Quadro IP - Sezione I - Rigo IP1
Società di persone comprese le società agricole e non agricole (che hanno esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le modalità delle società di capitali e degli enti commerciali)	Quadro IP - Sezione II - Righi IP13 + IP17
Ente creditizio e finanziario	Quadro IC -Sezione II – Righi IC15 + IC18
Impresa di assicurazione	Quadro IC -Sezione III - Somma dei premi e altri proventi tecnici (voci I.1,I.3,II.1,II.4 del conto economico)
Società/enti che esercitano in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari	Quadro IC - Sezione I - Sezione II – Righi IC1 + IC5 + IC15 Quadro IP – Sezione II – Righi IP13 + IP17 + IP18 (società di persone)

Va comunque evidenziato che, secondo quanto specificato dal Ministero Sviluppo Economico:

- i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro della dichiarazione IRAP ovvero più quadri IRAP devono sommare i valori riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri;
- i soggetti in regime forfetario tengono conto dei seguenti dati, a seconda della natura giuridica:

Società di capitali	Quadro IC - Sezione V - Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari riportati nelle scritture contabili
Società di persone	Quadro IP – Sezione III - rigo IP47
Persone fisiche	Quadro IQ – Sezione III - rigo IQ41

- le società di persone che esercitano attività agricola utilizzano quanto riportato nel Quadro IP – Sezione IV - rigo IP52.

I contribuenti minimi iscritti nel Registro delle imprese utilizzano la somma dei ricavi di cui all'art. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR.

### ⇒ SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020

Per coloro che si iscrivono/annotano per la prima volta al Registro delle Imprese nel corso dell'esercizio 2020, il versamento va effettuato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione, tramite mod. F24 ovvero direttamente allo sportello della CCIAA:

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 57/2020

PAGINA

6/9

- nelle misure previste dal D. Interm. del 30.04.2010, per i soggetti iscritti/annotati nella sezione speciale;
- nella misura fissa di € 100, per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria.

Il diritto annuale è dovuto in misura intera anche qualora l'iscrizione intervenga in corso d'anno; lo stesso non è infatti frazionabile in rapporto ai mesi di iscrizione nell'anno.

### *MAGGIORAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL TRIENNIO 2020-2022*

Ogni singola CCIAA può stabilire l'applicazione, all'importo base, di una maggiorazione fino ad un massimo del 20%. La maggiorazione va applicata dopo la determinazione del diritto dovuto.

A partire dal 2017, per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 co. 10 della L. 580/93 dal DLgs. 219/2016, dette maggiorazioni devono essere:

- dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;
- autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il DM 12.3.2020, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico il 27.3.2020, ha approvato e autorizzato le maggiorazioni del diritto camerale annuale dovuto per il triennio 2020, 2021 e 2022, sulla base delle richieste avanzate dalle singole Camere di Commercio.

Sostanzialmente, tutte le Camere di Commercio hanno deliberato una maggiorazione del 20%, con la sola esclusione della Camera di Commercio di Perugia che ha deliberato un aumento del 10%.

### *UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE*

Per ciascuna unità locale/sede secondaria va versato un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 100.

Se la CCIAA della provincia dove è situata l'unità locale/sede secondaria ha deliberato la predetta maggiorazione, anche l'ammontare massimo va aumentato di tale percentuale. Quindi se la maggiorazione è pari al 20% l'importo massimo per ciascuna unità locale/sede secondaria è pari ad € 120.

Per le nuove unità locali e le sedi secondarie sono dovuti i seguenti importi:

- nuova unità locale di impresa già iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese **€ 8,80;**
- nuova unità locale di impresa già iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese **€ 20,00;**
- nuove unità locali di società semplici non agricole **€ 20,00;**
- nuove unità locali di società tra avvocati **€ 20,00;**
- nuove unità locali di società semplici agricole **€ 10,00;**
- nuova unità locale di impresa con sede principale all'estero ex art. 9, comma 2, lett. b), DPR n. 581/95 **€ 55,00;**
- nuova sede secondaria di impresa con sede principale all'estero **€ 55,00.**

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 57/2020

PAGINA

7/9

### *MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO*

#### *CCIAA COMPETENTE*

Il diritto annuale va versato alla competente CCIAA in relazione alla provincia in cui ha sede l'impresa all'1.1.2020 (per le società iscritte successivamente si fa riferimento alla sede alla data di iscrizione).

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede principale devono effettuare il versamento alla competente CCIAA con riferimento a ciascuna unità locale/sede secondaria.

#### *TRASFERIMENTO DELLA SEDE*

In caso di trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla competente CCIAA in relazione al luogo in cui si trova la sede dell'impresa alla data dell'1.1.2020.

Le imprese iscritte dall'1.1.2020 che entro il 31.12.2020 si trasferiscono in altra provincia, devono effettuare il versamento alla CCIAA presso la quale è avvenuta la prima iscrizione.

#### *TERMINI DI VERSAMENTO*

Il versamento va effettuato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi fissato per il 30.06.2020 (in quanto il 30.6 cade di domenica).

#### *SOCIETÀ CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE*

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, è variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Per tali soggetti "vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte" con la conseguenza che il diritto annuale è commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

In particolare, tali soggetti devono effettuare il versamento entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio; ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l'approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### *MODALITÀ DI VERSAMENTO*

Il versamento va effettuato:

- in **unica soluzione** (non può essere rateizzato);
- **con il mod. F24**, riportando nella sezione "*IMU ed altri tributi locali*" i seguenti dati:
  - ❖ "*codice ente*": **sigla automobilistica** della CCIAA a cui il pagamento è riferito;
  - ❖ "*codice tributo*": "**3850**";
  - ❖ "*anno di riferimento*": "**2020**"

Quanto dovuto a titolo di diritto annuale può essere compensato con i crediti relativi ad imposte, tributi e contributi eventualmente disponibili.

Come già accennato, le imprese che si sono iscritte o si iscriveranno nel 2020 sono tenute al versamento del diritto annuale entro 30 giorni dall'iscrizione, utilizzando il mod. F24 ovvero direttamente alla CCIAA.



# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 57/2020

PAGINA

8/9

### CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ NEL 2020

Nel caso di cessazione dell'attività e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese nel corso del 2020, il diritto annuale è comunque dovuto in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

### SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero Attività produttive, è considerato:

- tardivo il versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
- omesso il versamento effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza ovvero quello effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato.

#### MISURA DELLE SANZIONI

Le sanzioni applicabili alle predette violazioni sono così individuate:

- versamento tardivo: 10% di quanto dovuto;
- versamento omesso: dal 30% al 100% di quanto dovuto.

VIOLAZIONE		SANZIONE
Versamento tardivo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Effettuato entro 30 gg dalla scadenza</li></ul>	10%
Versamento omesso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Effettuato oltre 30 gg dalla scadenza</li><li>• Effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato</li></ul>	dal 30% al 100%

Il termine di riferimento per considerare un versamento tardivo o omesso è rappresentato dal 30.6 anche ai fini del ravvedimento operoso.

Decorso tale termine senza avervi provveduto, la violazione sarà sempre considerata "versamento omesso".

Qualora il versamento venga effettuato entro il 31.7 senza tuttavia applicare la maggiorazione dello 0,40%, lo stesso sarà considerato "tardivo".

Non sono sanzionabili le violazioni formali quali, ad esempio, l'errata indicazione, nel mod. F24, del codice tributo, del codice fiscale, della sigla della provincia o dell'anno di competenza del diritto.

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

Al fine di evitare l'applicazione della sanzione piena e prima che la violazione sia constatata, è possibile sanare l'irregolarità entro 1 anno con il ravvedimento operoso versando:

- ❖ il diritto annuale dovuto;
- ❖ gli interessi calcolati a giorni; (Per il calcolo degli interessi dovuti va applicato il tasso dello 0,8% dall'1.1.2019 al 31.1.2019, dello 0,05% dall'1.1.2020)
- ❖ la sanzione ridotta nella misura del:
  - 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
  - 6% (1/5 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro un anno dalla scadenza.

Il versamento con la maggiorazione dello 0,40% entro 31.7.2020 è alternativo al ravvedimento breve (sanzione 3,75%); in pratica il ravvedimento breve risulterà sempre meno



# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 57/2020

PAGINA

9/9

conveniente del versamento, entro 30 giorni dalla scadenza, con la maggiorazione dello 0,40%.

Gli importi dovuti per il ravvedimento (diritto annuale, interessi e sanzione ridotta) devono essere versati contestualmente ai fini del perfezionamento dello stesso; come specificato dalla citata Circolare n. 3587/C, ciò significa che il versamento va eseguito "con un unico modello F24 nel medesimo giorno".

Per il pagamento di quanto dovuto ai fini del ravvedimento operoso, nel mod. F24 devono essere riportati i seguenti codici tributo:

Codice 3850: diritto dovuto;

Codice 3851: Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale;

Codice 3852: Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale;

indicando quale periodo di riferimento, l'anno cui si riferisce il versamento (così, ad esempio, "2020" con riferimento al ravvedimento del diritto dovuto per il 2020).

Le somme dovute per il ravvedimento operoso del diritto CCIAA (interessi e sanzione ridotta), non possono essere compensate con eventuali crediti disponibili relativi ad imposte/tributi e contributi.

### ***CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO***

Il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria, dal 1° gennaio dell'anno successivo (art.24, co.35 L. n.449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)

**dott.ssa Adriana ADRIANI**